



Unione Cattolica Italiana Insegnanti, Dirigenti, Educatori, Formatori

"Riconosciuta dal MIUR come ente qualificato per la formazione del personale della scuola ai sensi della direttiva n. 90/2003 e del decreto 5 luglio 2005"

Senato della Repubblica Audizione del 27/05/015

In merito al DDL "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti" l'UCIIM ritiene indispensabile che il testo venga emendato come di seguito indicato.

CAPO I FINALITÀ	
Art. 1. (Oggetto e finalità)	OSSERVAZIONI/EMENDAMENTI UCIIM
2. Per i fini di cui al comma 1, le istituzioni scolastiche garantiscono la partecipazione alle decisioni degli organi collegiali e la loro organizzazione è orientata alla massima flessibilità, diversificazione, efficienza ed efficacia del servizio scolastico, nonché l'integrazione e il miglior utilizzo delle risorse e delle strutture, l'introduzione di tecnologie innovative e il coordinamento con il contesto territoriale. In tale ambito, l'istituzione scolastica effettua la programmazione triennale dell'offerta formativa per il potenziamento dei saperi e delle competenze delle studentesse e degli studenti e per l'apertura della comunità scolastica al territorio con il pieno coinvolgimento delle istituzioni e delle realtà locali.	CASSARE E INSERIRE La organizzazione delle istituzioni scolastiche è orientata alla massima flessibilità, diversificazione, efficienza ed efficacia del servizio scolastico, nonché alla integrazione e al miglior utilizzo delle risorse e delle strutture, all'introduzione di tecnologie innovative e al coordinamento con il contesto territoriale. In tale ambito, l'istituzione scolastica effettua la programmazione triennale dell'offerta formativa per il potenziamento dei saperi e delle competenze delle studentesse e degli studenti e per l'apertura della comunità scolastica al territorio con il pieno coinvolgimento degli enti e delle istituzioni locali.
3. La piena realizzazione del curriculum della scuola e il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 2, la valorizzazione delle potenzialità e degli stili di apprendimento nonché della comunità professionale scolastica con lo sviluppo del metodo cooperativo, nel rispetto della libertà di insegnamento, la collaborazione e la progettazione, l'interazione con le famiglie e il territorio sono perseguiti mediante le forme di flessibilità dell'autonomia didattica e organizzativa previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, e in particolare attraverso: a) l'articolazione modulare del monte ore annuale di ciascuna disciplina, ivi compresi attività e insegnamenti interdisciplinari; b) il potenziamento del tempo scolastico anche oltre i modelli e i quadri orari, nei limiti della dotazione	CASSARE



Unione Cattolica Italiana Insegnanti, Dirigenti, Educatori, Formatori

"Riconosciuta dal MIUR come ente qualificato per la formazione del personale della scuola ai sensi della direttiva n. 90/2003 e del decreto 5 luglio 2005"

<p>organica dell'autonomia di cui all'articolo 2, comma 1, tenuto conto delle scelte degli studenti e delle famiglie;</p> <p>c) la programmazione plurisettimanale e flessibile dell'orario complessivo del curriculum e di quello destinato alle singole discipline, anche mediante l'articolazione del gruppo della classe.</p>	
<p>4 Alle disposizioni del presente articolo si provvede nei limiti della dotazione organica dell'autonomia di cui all'articolo 26, comma 1 e delle risorse strumentali e finanziarie disponibili.</p>	<p>CASSARE E INSERIRE All'attuazione</p>
<p>CAPO II AUTONOMIA SCOLASTICA E VALORIZZAZIONE DELL'OFFERTA FORMATIVA</p>	
<p>ART. 2 <i>(Autonomia scolastica e offerta formativa)</i></p>	
<p><u>1.</u> Al fine di dare piena attuazione al processo di realizzazione dell'autonomia e di riorganizzazione dell'intero sistema di istruzione, il dirigente scolastico, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali, garantisce un'efficace ed efficiente gestione delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche e materiali, fermi restando i livelli unitari e nazionali di fruizione del diritto allo studio nonché gli elementi comuni dell'intero sistema scolastico pubblico. È istituito per l'intera istituzione scolastica, o istituto comprensivo, e per tutti gli indirizzi degli istituti secondari di secondo grado afferenti alla medesima istituzione scolastica l'organico dell'autonomia, funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali delle istituzioni scolastiche come emergenti dal piano triennale dell'offerta formativa di cui al presente articolo. I docenti dell'organico dell'autonomia concorrono alla realizzazione del piano triennale dell'offerta formativa con attività di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di progettazione e di coordinamento.</p>	<p>CASSARE</p>
<p>2. Le istituzioni scolastiche effettuano le proprie scelte in merito agli insegnamenti e alle attività curricolari, extracurricolari, educative e organizzative e individuano il proprio fabbisogno di attrezzature e di infrastrutture materiali, nonché di posti dell'organico dell'autonomia di cui all'articolo 8.</p>	<p>CASSARE</p>
<p>3. Le istituzioni scolastiche, nei limiti delle risorse</p>	



Unione Cattolica Italiana Insegnanti, Dirigenti, Educatori, Formatori

"Riconosciuta dal MIUR come ente qualificato per la formazione del personale della scuola ai sensi della direttiva n. 90/2003 e del decreto 5 luglio 2005"

umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, individuano il fabbisogno di posti dell'organico dell'autonomia, in relazione all'offerta formativa che intendono realizzare, nel rispetto del monte orario degli insegnamenti e tenuto conto della quota di autonomia dei curricula e degli spazi di flessibilità, nonché in riferimento a iniziative di potenziamento dell'offerta formativa e delle attività progettuali, per il raggiungimento degli obiettivi formativi individuati come prioritari tra i seguenti:

~~a) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano, nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning;~~

~~b) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;~~

~~c) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori;~~

~~d) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità;~~

~~e) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali;~~

~~f) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini;~~

~~g) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica;~~

CASSARE E INSERIRE

a) valorizzazione e potenziamento delle conoscenze e competenze linguistiche, in lettura ed in letteratura, con particolare riferimento all'italiano, nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning;

b) potenziamento delle competenze logico-matematiche;

c) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il convenzionamento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori;

d) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la conoscenza della carta costituzionale e dei principi generali del nostro ordinamento giuridico. Valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, rispetto delle differenze e dialogo tra culture, sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità;

e) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali;

f) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati ad uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva



Unione Cattolica Italiana Insegnanti, Dirigenti, Educatori, Formatori

"Riconosciuta dal MIUR come ente qualificato per la formazione del personale della scuola ai sensi della direttiva n. 90/2003 e del decreto 5 luglio 2005"

~~h) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro;~~
~~i) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;~~
~~l) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione, del bullismo e del cyberbullismo, potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e le associazioni di settore;~~
~~m) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese;~~
~~n) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte ore rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89;~~
~~o) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione;~~
~~p) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti;~~
~~q) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti;~~
~~r) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali, il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali;~~
~~s) definizione di un sistema di orientamento.~~

agonistica;
g) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media alla conoscenza del sistema produttivo e del mondo del lavoro;
h) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali, il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali;
i) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;
l) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese;
m) apertura pomeridiana delle scuole, fatto salvo l'orario di servizio del personale docente e non docente previsto dal CCNL, e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte ore rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89;
n) definizione di un sistema di orientamento alle scelte dei percorsi di studio successivi e all'accesso al mondo del lavoro;
o) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione, del bullismo e del cyberbullismo, potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati in stretto rapporto di collaborazione con i servizi sociosanitari ed educativi del territorio e le associazioni di settore;
p) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione;
q) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli studenti;
r) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli studenti;
s) avvio, potenziamento e valorizzazione della metacognizione, della riflessione sul proprio apprendimento, dell'imparare ad imparare.



Unione Cattolica Italiana Insegnanti, Dirigenti, Educatori, Formatori

"Riconosciuta dal MIUR come ente qualificato per la formazione del personale della scuola ai sensi della direttiva n. 90/2003 e del decreto 5 luglio 2005"

	<p>INSERIRE 3 bis. Il consiglio di Istituto annualmente esprime una propria valutazione sulla attuazione del piano formativo e sul raggiungimento degli obiettivi in esso previsti, ai fini di offrire proposte migliorative al dirigente scolastico e al collegio docenti.</p>
<p>10. L'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, è sostituito dal seguente:</p> <p style="text-align: center;">«ART. 3. (Piano triennale dell'offerta formativa)</p> <p>1. Ogni istituzione scolastica predispone, con la partecipazione di tutte le sue componenti, il piano triennale dell'offerta formativa, rivedibile annualmente. Il piano è il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito della loro autonomia.</p> <p>2. Il piano è coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi determinati a livello nazionale a norma dell'articolo 8 e riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale, tenendo conto della programmazione territoriale dell'offerta formativa. Esso comprende e riconosce le diverse opzioni metodologiche, anche di gruppi minoritari, valorizza le corrispondenti professionalità e indica gli insegnamenti e le discipline tali da coprire:</p> <p>a) il fabbisogno dei posti comuni e di sostegno dell'organico dell'autonomia, sulla base del monte orario degli insegnamenti, con riferimento anche alla quota di autonomia dei curricoli e agli spazi di flessibilità, nonché del numero di alunni con disabilità, ferma restando la possibilità di istituire posti di sostegno in deroga;</p> <p>b) il fabbisogno dei posti per il potenziamento dell'offerta formativa.</p> <p>3. Il piano indica altresì il fabbisogno relativo ai posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, nel rispetto dei limiti e dei parametri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119 il fabbisogno di infrastrutture e di attrezzature materiali, nonché i piani di miglioramento dell'istituzione scolastica previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80.</p>	<p>CASSARE E INSERIRE il fabbisogno dei posti comuni nelle classi di concorso, e dei posti di sostegno,</p>



Unione Cattolica Italiana Insegnanti, Dirigenti, Educatori, Formatori

"Riconosciuta dal MIUR come ente qualificato per la formazione del personale della scuola ai sensi della direttiva n. 90/2003 e del decreto 5 luglio 2005"

<p>4. Il piano è elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico. Il piano è approvato dal consiglio di circolo o d'istituto.</p> <p>5. Ai fini della predisposizione del piano, il dirigente scolastico promuove i necessari rapporti con gli enti locali e con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio; tiene altresì conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni dei genitori e, per le scuole secondarie di secondo grado, degli studenti».</p>	<p>CASSARE E INSERIRE adottato</p> <p>INSERIRE “..,dalle associazioni professionali dei docenti e dirigenti accreditate o qualificate al MIUR a norma della direttiva n. 90/2003 e del decreto 5 luglio 2005</p>
<p>12. Il piano triennale dell'offerta formativa assicura l'attuazione dei principi di pari opportunità promuovendo nelle scuole di ogni ordine e grado l'educazione alla parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni, al fine di informare e di sensibilizzare gli studenti, i docenti e i genitori sulle tematiche indicate dall'articolo 5, comma 2, del decreto legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119 nel rispetto dei limiti di spesa di cui all'articolo 5-bis, comma 1, primo periodo, del predetto decreto legge n. 93 del 2013.</p>	<p>CASSARE E INSERIRE Il piano triennale dell'offerta formativa garantisce l'attuazione delle misure previste nel piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale di genere – adottato dal ministro delle pari opportunità ai sensi dell'art.5 comma 2 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119 nel rispetto dei limiti di spesa di cui all'articolo 5-bis, comma 1, primo periodo, del predetto decreto-legge n. 93 del 2013.</p>
<p>ART. 3. <i>(Percorso formativo degli studenti)</i></p>	
<p>4. Le istituzioni scolastiche inseriscono il curriculum di ciascuno studente nel Portale unico di cui all'articolo 16, comma 1, anche includendo la mappatura di curriculum ai fini di una trasparente lettura della progettazione e della valutazione per competenze.</p>	<p>Permangono forti dubbi sull'inserimento del curriculum studente nel Portale dei dati della scuola, anche se già previsto da art. 29 del D.L. 98/11, dove sta la privacy?</p>
<p>ART. 4 <i>(Scuola, lavoro e territorio)</i></p>	
<p>2. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, dopo le parole: «ivi inclusi quelli del terzo settore,» sono inserite le seguenti: «o con gli ordini professionali, ovvero con i musei e gli altri istituti pubblici e privati operanti nei settori del patrimonio e delle attività culturali, artistiche e musicali, nonché con enti che svolgono attività afferenti al patrimonio ambientale».</p>	<p>CASSARE E INSERIRE le associazioni professionali riconosciute,</p>



Unione Cattolica Italiana Insegnanti, Dirigenti, Educatori, Formatori

"Riconosciuta dal MIUR come ente qualificato per la formazione del personale della scuola ai sensi della direttiva n. 90/2003 e del decreto 5 luglio 2005"

<p>ART. 7 <i>(Innovazione digitale e didattica laboratoriale)</i></p>	
<p>4. Le istituzioni scolastiche possono individuare docenti nell'ambito dell'organico dell'autonomia cui affidare il coordinamento delle attività di cui al comma 2. <u>Ai docenti può essere affiancato un insegnante tecnico-pratico.</u> Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</p>	<p>INSERIRE dell'area di informatica o in possesso di una laurea in informatica o titolo equipollente.</p>
<p>CAPO III ORGANICO, ASSUNZIONI E ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI</p>	
<p>ART. 8. <i>(Organico dell'autonomia per l'attuazione dei piani triennali dell'offerta formativa)</i></p>	
<p>3. Il riparto della dotazione organica tra le regioni è effettuato sulla base del numero delle classi, per i posti comuni, e sulla base del numero degli alunni, per i posti del potenziamento senza ulteriori oneri rispetto alla dotazione organica assegnata. Si tiene conto, senza ulteriori oneri rispetto alla dotazione organica assegnata della presenza di aree montane o di piccole isole, di aree interne, a bassa densità demografica o a forte processo migratorio, nonché di aree caratterizzate da elevati tassi di dispersione scolastica. Il riparto considera altresì, senza ulteriori oneri rispetto alla dotazione organica assegnata il fabbisogno per progetti e convenzioni di particolare rilevanza didattica e culturale espresso da reti di scuole o per progetti di valore nazionale. In ogni caso il riparto non deve pregiudicare la realizzazione degli obiettivi di risparmio di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81. Il personale della dotazione organica dell'autonomia è tenuto ad assicurare prioritariamente la copertura dei posti vacanti e disponibili.</p>	<p>CASSARE</p>
<p>9. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca emana apposite linee guida riguardanti i principi per il governo delle reti e per la definizione degli accordi di rete.</p>	<p>Raccomandiamo di elaborare linee guida tenendo conto di concrete indicazioni ed esperienze che possono essere fornite dalle associazioni professionali di docenti e dirigenti.</p>
<p>10. Gli accordi di rete individuano:</p>	<p>CASSARE E INSERIRE</p>



Unione Cattolica Italiana Insegnanti, Dirigenti, Educatori, Formatori

"Riconosciuta dal MIUR come ente qualificato per la formazione del personale della scuola ai sensi della direttiva n. 90/2003 e del decreto 5 luglio 2005"

<p>a) i criteri e le modalità per l'utilizzo dei docenti nella rete, nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti in materia di non discriminazione sul luogo di lavoro, nonché di assistenza e di integrazione sociale delle persone con disabilità, anche per insegnamenti opzionali, specialistici, di coordinamento e di progettazione funzionali ai piani triennali dell'offerta formativa di più istituzioni scolastiche inserite nella rete; b) i piani di formazione del personale scolastico; c) le risorse da destinare alla rete per il perseguimento delle proprie finalità; d) le forme e le modalità per la trasparenza e la pubblicità delle decisioni e dei rendiconti delle attività svolte.</p>	<p>a) le materie oggetto di gestione comune: amministrative, progettuali, organizzative e/o di coordinamento b) i criteri di utilizzazione del personale docente ed ATA coinvolto nella gestione delle materie affidate alla rete ed eventuali compensi accessori da definire in sede di contrattazione; c) la formazione del personale succitato; d) le risorse da destinare alla rete; e) le forme e le modalità per la trasparenza e la pubblicità delle decisioni e dei rendiconti delle attività svolte.</p>
<p><u>12.</u> Il personale docente già assunto in ruolo a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore della presente legge conserva la titolarità della cattedra presso la scuola di appartenenza. Il personale docente in esubero o soprannumerario nell'anno scolastico 2016/2017 è assegnato a domanda a un ambito territoriale. Dall'anno scolastico 2016/2017 la mobilità territoriale e professionale del personale docente opera tra gli ambiti territoriali.</p>	<p>INSERIRE ALLA FINE: anche di diverse regioni</p>
<p>ART. 9 <i>(Competenze del dirigente scolastico)</i></p>	
<p><u>1.</u> Nell'ambito dell'autonomia dell'istituzione scolastica, il dirigente scolastico ne assicura il buon andamento. A tale scopo, svolge compiti di gestione direzionale, organizzativa e di coordinamento ed è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio nonché della valorizzazione delle risorse umane e del merito dei docenti.</p>	<p>CASSARE E INSERIRE 1. Nell'ambito dell'autonomia dell'istituzione scolastica, il dirigente scolastico, a norma dell'art. 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, ne assicura il buon andamento. A tale scopo, svolge compiti di gestione direzionale, organizzativa e di coordinamento ed è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio nonché della valorizzazione delle risorse umane. Per la natura dei compiti assegnati e per le funzioni dirigenziali svolte, lo stesso sarà inquadrato nei ruoli della "dirigenza pubblica" di cui al D.g.L. n 1577 licenziato dal Senato della Repubblica.</p>
<p><u>2.</u> Per la copertura dei posti dell'istituzione scolastica, il dirigente scolastico propone gli incarichi ai docenti di ruolo assegnati all'ambito territoriale di riferimento, anche tenendo conto delle candidature presentate dai docenti medesimi. Il dirigente scolastico può utilizzare i docenti in classi di concorso diverse da quelle per le quali sono abilitati, purché posseggano titoli di studio validi per l'insegnamento della disciplina e</p>	<p>CASSARE E INSERIRE <u>2.</u> Per la copertura dei posti dell'autonomia dell'istituzione scolastica, è istituita una commissione composta da due docenti eletti dal collegio dei docenti, dal DSGA e da un genitore eletto dal consiglio di istituto. La Commissione è presieduta dal dirigente scolastico. Il dirigente scolastico, preso atto della decisione della commissione, propone gli incarichi ai docenti di ruolo assegnati all'ambito territoriale di riferimento, sulla base di rigidi parametri determinati,</p>



Unione Cattolica Italiana Insegnanti, Dirigenti, Educatori, Formatori

"Riconosciuta dal MIUR come ente qualificato per la formazione del personale della scuola ai sensi della direttiva n. 90/2003 e del decreto 5 luglio 2005"

<p>percorsi formativi e competenze professionali coerenti con gli insegnamenti da impartire.</p>	<p>anche tenendo conto delle candidature presentate dai docenti medesimi. Il dirigente scolastico, nel caso in cui non si trovino docenti abilitati per la classe di concorso e per l'ambito, necessari per la realizzazione del piano triennale dell'offerta formativa può utilizzare i docenti di un altro ambito territoriale purchè abilitati nell'ambito di afferenza.</p>
<p>3. Il dirigente scolastico formula la proposta di incarico in coerenza con il piano dell'offerta formativa di cui all'articolo 2. L'incarico ha durata triennale, rinnovabile in coerenza con il piano dell'offerta formativa. Sono valorizzati il curriculum, le esperienze e le competenze professionali e possono essere svolti colloqui. Sono assicurate trasparenza e pubblicità dei criteri adottati, degli incarichi conferiti e dei curricula dei docenti, attraverso la pubblicazione sul sito Internet dell'istituzione scolastica.</p>	<p>CASSARE</p>
<p>4. Nel conferire gli incarichi, il dirigente scolastico è tenuto a dichiarare l'assenza di cause di incompatibilità derivanti da rapporti di parentela o affinità, entro il secondo grado, con i docenti iscritti nel relativo ambito territoriale.</p>	<p>CASSARE E INSERIRE con i docenti destinatari degli incarichi, secondo le norme vigenti.</p>
<p>7. Il dirigente scolastico, nell'ambito dell'organico dell'autonomia assegnato e delle risorse, anche logistiche, <u>disponibili</u>, riduce il numero di alunni e di studenti per classe rispetto a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, allo scopo di migliorare la qualità didattica.</p>	<p>INSERIRE sentiti gli OO.CC. e le RSU di Istituto,</p>
<p><u>11.</u> Il decreto di cui al comma 9 riguarda:</p> <p>a) i soggetti già vincitori ovvero utilmente collocati nelle graduatorie ovvero che abbiano superato positivamente tutte le fasi di procedure concorsuali successivamente annullate in sede giurisdizionale, relative al concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4^a serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011;</p> <p>b) i soggetti che abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero non abbiano avuto, alla data di entrata in vigore della presente legge, alcuna sentenza definitiva, nell'ambito del contenzioso riferito ai concorsi per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione,</p>	



Unione Cattolica Italiana Insegnanti, Dirigenti, Educatori, Formatori

"Riconosciuta dal MIUR come ente qualificato per la formazione del personale della scuola ai sensi della direttiva n. 90/2003 e del decreto 5 luglio 2005"

<p>dell'università e della ricerca 22 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004, e al decreto del Ministro della pubblica istruzione 3 ottobre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 76 del 6 ottobre 2006, ovvero avverso la rinnovazione della procedura concorsuale ai sensi <u>della legge 3 dicembre 2010, n. 202.</u></p>	<p>INSERIRE:“ovvero coloro che individuati ai sensi dell’art. 5 della legge 3 dicembre 2010 avevano ottenuto almeno la sufficienza in entrambi gli elaborati”</p> <p>INSERIRE</p> <p>c) I docenti delle scuole di ogni ordine e grado, con un’anzianità di servizio nel ruolo di appartenenza non inferiore a dieci anni, in possesso di diploma di laurea, di laurea magistrale o di laurea specialistica, che continuativamente per almeno un quadriennio a partire dall’anno scolastico 2000/2001 hanno prestato servizio in qualità di docente assegnato presso le direzioni generali del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca o dell’ufficio scolastico regionale, compresi gli uffici scolastici territoriali per lo svolgimento di compiti connessi con l’attuazione dell’autonomia scolastica ai sensi dell’articolo 26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, e che hanno prestato servizio presso le Università degli Studi statali ai sensi dell’art. 1, comma 5 della legge 3 agosto 1998, n. 315, o hanno svolto le funzioni di preside incaricato o di primo collaboratore con funzione vicaria, possono conseguire la qualifica dirigenziale non generale previo superamento di un concorso riservato per titoli ed esami.</p>
<p>ART. 11. <i>(Periodo di formazione e di prova del personale docente ed educativo)</i></p>	
<p><u>1.</u> Il personale docente ed educativo assunto ai sensi dell'articolo 10 è sottoposto al periodo di formazione e di prova, il cui positivo superamento determina l'effettiva immissione in ruolo.</p>	<p>CASSARE</p>
<p><u>5.</u> In caso di valutazione negativa del periodo di formazione e di prova, <u>il dirigente scolastico provvede alla</u> dispensa dal servizio con effetto immediato, senza obbligo di preavviso. Se il personale proviene da un altro ruolo docente o della pubblica amministrazione, il dirigente scolastico provvede alla restituzione al ruolo di provenienza, nel quale il personale interessato assume la posizione giuridica ed economica che avrebbe conseguito nel medesimo ruolo.</p>	<p>INSERIRE ad espletare una prova aggiuntiva. Nel caso anche questa sia negativa, procede con la</p>



Unione Cattolica Italiana Insegnanti, Dirigenti, Educatori, Formatori

"Riconosciuta dal MIUR come ente qualificato per la formazione del personale della scuola ai sensi della direttiva n. 90/2003 e del decreto 5 luglio 2005"

<p style="text-align: center;">ART. 12. <i>(Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente)</i></p>	
<p>4. Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa di cui all'articolo 2 e dei risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria.</p>	<p>CASSARE E INSERIRE sentite le associazioni professionali di docenti e dirigenti accreditate o qualificate al MIUR a norma della direttiva n. 90/2003 e del decreto 5 luglio 2005.</p>
<p style="text-align: center;">ART. 13 <i>(Valorizzazione del merito del personale docente)</i></p>	
<p>4. Dall'anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è sostituito dal seguente: «ART. 11. – (Comitato per la valutazione dei docenti). – 1. Presso ogni istituzione scolastica ed educativa è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il comitato per la valutazione dei docenti. 2. Il comitato ha durata di tre anni scolastici, è presieduto dal dirigente scolastico ed è costituito dai seguenti componenti individuati dal consiglio di istituto: a) due docenti dell'istituzione scolastica; b) due rappresentanti dei genitori, per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione; un rappresentante degli studenti e un rappresentante dei genitori, per il secondo ciclo di istruzione.</p>	<p>CASSARE E INSERIRE eletti dal Collegio dei Docenti: a) quattro/sei docenti dell'istituzione scolastica quali membri effettivi b) due docenti dell'istituzione scolastica quali membri supplenti Nella composizione del Comitato si garantisce la presenza dei docenti dei diversi ordini e gradi di scuola. I docenti da eleggere devono essere pari a quattro se il Collegio dei Docenti è composto da un numero non superiore a 80 unità, da sei se è composto da un numero di docenti superiore a 80 unità.</p>



Unione Cattolica Italiana Insegnanti, Dirigenti, Educatori, Formatori

"Riconosciuta dal MIUR come ente qualificato per la formazione del personale della scuola ai sensi della direttiva n. 90/2003 e del decreto 5 luglio 2005"

<p>3. Il comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base:</p> <p>a) della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica;</p> <p>b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e dell'innovazione didattica e metodologica;</p> <p>c) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale.</p> <p>4. Il comitato esprime altresì il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo.</p> <p>5. Per l'espressione del parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo, il comitato è integrato dal docente al quale sono affidate le funzioni di tutor.</p> <p>6. Il comitato valuta il servizio di cui all'articolo 448 su richiesta dell'interessato, previa relazione del dirigente scolastico; nel caso di valutazione del servizio di un docente componente del comitato, ai lavori non partecipa l'interessato e il consiglio di istituto provvede all'individuazione di un sostituto. Il comitato esercita altresì le competenze per la riabilitazione del personale docente, di cui all'articolo 501».</p>	<p>CASSARE E INSERIRE valutazione</p> <p>CASSARE E INSERIRE: della sperimentazione di metodologie didattiche innovative</p>
<p>ART. 14. <i>(Limite della durata dei contratti di lavoro a tempo determinato e fondo per il risarcimento)</i></p>	<p>CASSARE Norma di dubbia costituzionalità quella che intende prevedere contratti a tempo determinato non superiori a 36 mesi: le norme europee dopo 3 anni prevedono la stabilizzazione del rapporto di lavoro. Con questo articolo si cancellano graduatorie, punteggi, diritti acquisiti e professionalità. Tale concetto contrasta con il principio delle tutele crescenti</p>
<p>1. I contratti di lavoro a tempo determinato stipulati, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, con il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, per la copertura di posti vacanti e disponibili, non possono superare la durata complessiva di trentasei mesi, anche non continuativi.</p>	<p>CASSARE</p>
<p>2. Nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è istituito un fondo per i pagamenti in esecuzione di</p>	<p>CASSARE</p>



Unione Cattolica Italiana Insegnanti, Dirigenti, Educatori, Formatori

"Riconosciuta dal MIUR come ente qualificato per la formazione del personale della scuola ai sensi della direttiva n. 90/2003 e del decreto 5 luglio 2005"

provvedimenti giurisdizionali aventi ad oggetto il risarcimento dei danni conseguenti alla reiterazione di contratti a termine per una durata complessiva superiore a trentasei mesi, anche non continuativi, su posti vacanti e disponibili, con la dotazione di euro 10 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016.	
CAPO IV ISTITUZIONI SCOLASTICHE AUTONOME	
ART. 16 (Open data)	
9. Al fine di potenziare il sistema di valutazione delle scuole di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, è autorizzata la spesa di euro 8 milioni per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019. La spesa è destinata prioritariamente: a) alla realizzazione delle rilevazioni nazionali degli apprendimenti; b) alla partecipazione dell'Italia alle indagini internazionali; c) all'autovalutazione e alle visite valutative delle scuole.	CASSARE E INSERIRE: a) alla prevenzione dell'insuccesso scolastico a partire dalla scuola dell'infanzia sino al termine della scuola secondaria superiore; b) alla realizzazione delle rilevazioni nazionali degli apprendimenti; c) alla partecipazione dell'Italia alle indagini internazionali; d) all'autovalutazione e alle visite valutative delle scuole.
CAPO VIII DISPOSIZIONI FINALI E NORME FINANZIARIE	
ART. 23. (Deroghe)	
1. Per l'adozione dei regolamenti, dei decreti e degli atti attuativi della presente legge non è richiesto il parere dell'organo collegiale consultivo nazionale della scuola.	CASSARE
5. Le norme della presente legge sono inderogabili e le norme e le procedure contenute nei contratti collettivi, contrastanti con quanto previsto dalla presente legge, sono inefficaci.	CASSARE